FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

All'On. Ugo CAPPELLACCI
Presidente della XII Commissione (Affari sociali)
Camera dei deputati

Email CAPPELLACCI_U@CAMERA.IT

Ai Componenti della XII Commissione (Affari sociali)
Camera dei deputati

Email com_affari_sociali@camera.it

Oggetto: A.C. 2365 – Esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria. Rinnovo dell'ipotesi di proposta emendativa e osservazioni sull'emendamento 25.04.

Illustre Presidente, Gentili Onorevoli,

con riferimento all'esame dell'A.C. 2365, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato per la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, intende richiamare l'attenzione della XII Commissione sulla disciplina dell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria e rinnovare la richiesta già formulata con nota prot. n. 10298 dell'11 settembre 2025, sottoscritta dai Presidenti della Federazione e della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale.

Con tale nota, che si allega nuovamente, è stata prospettata una modifica del secondo periodo dell'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, volta a **ricondurre l'esercizio societario dell'odontoiatria, quale regola generale, al modello delle società tra professionisti (STP)** disciplinato dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con le specifiche eccezioni, modalità organizzative e disposizioni transitorie contenute nella proposta originaria.

L'intervento istituzionale della FNOMCeO si inserisce nell'ambito delle funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, avendo quale finalità primaria la tutela della salute dei cittadini. In tale prospettiva, l'ipotesi di emendamento non intende limitare la collaborazione tra professionisti né comprimere le esigenze organizzative delle attività sanitarie, ma assicurare che l'esercizio dell'odontoiatria in forma societaria sia accompagnato da adeguate garanzie di indipendenza clinica, responsabilità deontologica e tutela dei pazienti.

In tale prospettiva, la FNOMCeO, condividendo le valutazioni della CAO nazionale, **esprime contrarietà alla proposta emendativa 25.04**, a prima firma dell'on. Matteo Rosso, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 10 luglio 2025. Tale

proposta, sostituendo il secondo periodo del richiamato comma 153, fa riferimento alle società operanti nel settore odontoiatrico "annotate all'albo degli odontoiatri", purché le prestazioni siano erogate da professionisti in possesso dei titoli abilitanti previsti dalla legge 24 luglio 1985, n. 409.

Il possesso dei titoli abilitanti da parte degli odontoiatri costituisce un requisito imprescindibile, ma non esaurisce le garanzie richieste quando le scelte organizzative ed economiche di una società possono incidere sulle condizioni di esercizio della professione. La questione centrale riguarda, pertanto, anche la responsabilità dell'organizzazione societaria, e non soltanto quella del singolo professionista.

Particolare rilievo assume la differenza tra la mera annotazione prevista per le società operanti nel settore odontoiatrico e l'iscrizione delle STP nella specifica sezione dell'Albo. L'articolo 10, comma 7, della legge n. 183 del 2011 assoggetta espressamente la società tra professionisti al regime disciplinare dell'Ordine al quale è iscritta; l'articolo 12 del D.M. n. 34 del 2013 disciplina, inoltre, la responsabilità deontologica della società e il concorso delle responsabilità quando la violazione del socio professionista sia riconducibile a direttive impartite dalla società.

La sola annotazione, in assenza di una disposizione che estenda espressamente alle società interessate un corrispondente regime disciplinare, non offre dunque garanzie equivalenti a quelle proprie delle STP. Ciò assume particolare importanza per assicurare un'effettiva vigilanza ordinistica anche sulle direttive societarie suscettibili di incidere sull'autonomia delle decisioni cliniche e sul rapporto fiduciario con il paziente.

Ulteriore motivo di perplessità deriva dal fatto che l'emendamento 25.04, sostituendo integralmente il secondo periodo dell'articolo 1, comma 153, della legge n. 124 del 2017, **elimina l'espresso riferimento al requisito del direttore sanitario iscritto all'Albo degli odontoiatri**, attualmente previsto per le strutture delle società operanti nel settore. Ferma restando l'applicabilità delle ulteriori disposizioni in materia di direzione sanitaria, tale modifica rischia di indebolire la chiarezza del quadro normativo e le garanzie di responsabilità professionale.

La proposta già trasmessa dalla Federazione mira, invece, a definire un quadro normativo più coerente con la natura sanitaria e ordinistica dell'attività odontoiatrica, nel quale le esigenze di organizzazione e sostenibilità economica siano contemperate con l'autonomia professionale, la vigilanza deontologica e la tutela del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

In ogni caso, qualora non si intendesse accogliere la soluzione proposta dalla Federazione, si chiede quantomeno di modificare la proposta emendativa 25.04, sostituendo le parole "**annotate all'albo degli odontoiatri"** con "**iscritte all'albo degli odontoiatri**" e prevedendo espressamente l'assoggettamento delle società interessate

alla vigilanza e al regime disciplinare dell'Ordine competente, anche con riferimento alle violazioni deontologiche riconducibili alle direttive impartite dalla società stessa. Tale precisazione appare necessaria in quanto la sola previsione dell'iscrizione non comporterebbe automaticamente l'applicazione alle società diverse dalle STP del regime disciplinare previsto dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 183 del 2011 e dall'articolo 12 del D.M. n. 34 del 2013.

Per queste ragioni, si rinnova la richiesta di valutare favorevolmente l'ipotesi di emendamento allegata alla nota prot. n. 10298 dell'11 settembre 2025, auspicando che le considerazioni rappresentate dalla Federazione possano trovare adeguata attenzione nel prosieguo dell'esame parlamentare, anche con riferimento alle criticità evidenziate nella formulazione dell'emendamento 25.04.

La Federazione resta a disposizione della Presidenza e di tutti i Componenti della Commissione per ogni approfondimento tecnico e istituzionale utile al prosieguo dell'esame parlamentare.

Il Presidente della CAO nazionale
Andrea Senna
ANDREA SENNA
02.11.2026 12:51:14 GMT+01:00

Il Presidente della FNOMCeO
Filippo Anelli
FILIPPO ANELLI
02.11.2026 12:48:56 GMT+01:00

MF

Allegato: nota FNOMCeO prot. n. 10298 dell'11 settembre 2025, contenente l'ipotesi di emendamento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005